



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 7 marzo 2021, n. 89

Modificazioni della legge sui referendum provinciali 2003: introduzione del voto per corrispondenza, della raccolta delle firme elettronica, dell'opuscolo informativo e rinvio del voto referendario previsto per il 2021

D'iniziativa del **consigliere Alex Marini (gruppo misto)**

Presentato il **7 marzo 2021**

Assegnato alla **Prima Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 7 marzo 2021, n. 89

Modificazioni della legge sui referendum provinciali 2003: introduzione del voto per corrispondenza, della raccolta delle firme elettronica, dell'opuscolo informativo e rinvio del voto referendario previsto per il 2021

INDICE

- Art. 1 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (legge sui referendum provinciali 2003)*
- Art. 2 - Modificazione dell'articolo 4 della legge sui referendum provinciali 2003*
- Art. 3 - Integrazione dell'articolo 6 della legge sui referendum provinciali 2003*
- Art. 4 - Integrazione dell'articolo 7 della legge sui referendum provinciali 2003*
- Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge sui referendum provinciali 2003*
- Art. 6 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge sui referendum provinciali 2003*
- Art. 7 - Modificazione dell'articolo 9 della legge sui referendum provinciali 2003*
- Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 10 della legge sui referendum provinciali 2003*
- Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge sui referendum provinciali 2003*
- Art. 10 - Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge sui referendum provinciali 2003*
- Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 16 della legge sui referendum provinciali 2003*
- Art. 12 - Modificazioni dell'articolo 19 della legge sui referendum provinciali 2003*
- Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 19 bis della legge sui referendum provinciali 2003*
- Art. 14 - Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge sui referendum provinciali 2003*
- Art. 15 - Disposizioni transitorie*
- Art. 16 - Disposizioni finanziarie*

Art. 1

Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (legge sui referendum provinciali 2003)

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge sui referendum provinciali 2003 le parole: "tributi e" sono sostituite dalla seguente: "il".

Art. 2

Modificazione dell'articolo 4 della legge sui referendum provinciali 2003

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge sui referendum provinciali 2003 le parole: ", a condizione che alla votazione abbia partecipato almeno il 40 per cento degli aventi diritto al voto" sono soppresse.

Art. 3

Integrazione dell'articolo 6 della legge sui referendum provinciali 2003

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge sui referendum provinciali 2003, dopo le parole: "su proposta del Presidente del Consiglio" sono inserite le seguenti: ", scegliendone i componenti fra i candidati che si sono presentati a un'apposita audizione, previo avviso pubblico".

Art. 4

Integrazione dell'articolo 7 della legge sui referendum provinciali 2003

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della legge sui referendum provinciali 2003 sono inserite le parole: "La richiesta è accompagnata da una relazione illustrativa. Alla relazione possono essere allegati, alternativamente: uno schema di disegno di legge, una proposta di atto amministrativo o un atto d'indirizzo politico, che in tal caso sono oggetto del quesito."

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 8 della legge sui referendum provinciali 2003

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge sui referendum provinciali 2003 le parole "novanta" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge sui referendum provinciali 2003 è sostituito dal seguente:

"3. In coincidenza con l'inizio della raccolta delle firme i comuni informano i residenti sui termini per la raccolta e sulle possibilità di sottoscrizione, usando a tal fine tutte le modalità di pubblicizzazione delle loro attività altrimenti in uso."

3. Nel comma 4 dell'articolo 8 della legge sui referendum provinciali 2003 le parole: "ed autenticate dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)" sono sostituite dalle seguenti: "predisposti anche su supporto digitale e raccolti anche per via telematica, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto dal comma 6 bis".

4. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge sui referendum provinciali 2003 è sostituito dal seguente:

"5. Il regolamento previsto dal comma 6 bis disciplina anche l'autenticazione delle firme ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); in tal caso le firme, inoltre, possono essere autenticate, anche cumulativamente, da cittadini designati dai promotori dei referendum fra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni di presidente di seggio elettorale previste dall'articolo 40 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003). Per la designazione almeno tre promotori comunicano alla commissione per il referendum, con le modalità previste dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), l'elenco dei soggetti designati, corredato dalle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni di presidente di seggio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)."

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge sui referendum provinciali 2003 è inserito il seguente:

"6 bis. La Provincia realizza un sistema di raccolta elettronica delle firme accessibile ai presentatori, sulla base e con gli effetti della piattaforma per la raccolta delle firme digitali prevista dall'articolo 1, commi da 341 a 344, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), tenendo conto delle modalità e degli strumenti previsti dal regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei. Il sistema di raccolta è disciplinato con regolamento emanato entro sei mesi dalla data di attivazione della piattaforma per la raccolta delle firme digitali realizzata dallo Stato, previo parere della commissione consiliare competente."

Art. 6

Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge sui referendum provinciali 2003

"Art. 8 bis

Disponibilità di spazi di uso pubblico

1. La Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio delle autonomie locali, approva un protocollo per tutelare il diritto a promuovere raccolte di firme per l'esercizio dei diritti politici disciplinati da questa legge. Il protocollo definisce modalità di rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta per l'organizzazione di iniziative di raccolta delle firme orientate alla massima semplificazione delle procedure e di alleggerimento del carico burocratico.

2. I centri commerciali al dettaglio, le grandi strutture di vendita e le strutture commerciali con particolari caratteristiche previste dall'articolo 73 legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), individuano specifici spazi di uso pubblico destinati alla raccolta di firme per l'esercizio dei diritti politici disciplinati dalla presente legge.

3. Le dimensioni e le caratteristiche degli spazi di uso pubblico per l'esercizio dei diritti politici disciplinati da questa legge sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. La deliberazione dimensiona gli spazi minimi richiesti in relazione alle caratteristiche delle diverse tipologie di struttura interessate; può prevedere che gli spazi possano essere messi a disposizione temporaneamente, entro sette giorni dalla richiesta degli interessati, in altri spazi di uso pubblico disciplinati dalla legge provinciale sul commercio 2010; inoltre può prevedere le condizioni strutturali in presenza delle quali l'esercizio è esentato dall'adempimento dell'obbligo previsto da quest'articolo.

4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti da quest'articolo si applicano le sanzioni stabilite dalla legge provinciale sul commercio 2010.

5. La deliberazione prevista dal comma 3 è approvata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Quest'articolo si applica anche per le strutture già autorizzate alla medesima data."

Art. 7

Modificazione dell'articolo 9 della legge sui referendum provinciali 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge sui referendum provinciali 2003 è sostituito dal seguente:

"1. I moduli con le firme devono pervenire alla commissione per il referendum, che ne rilascia ricevuta, entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 2. I certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali sono trasmessi alla commissione entro i trenta giorni successivi."

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 10 della legge sui referendum provinciali 2003

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge sui referendum provinciali 2003, dopo la parola: "autentiche" sono inserite le seguenti: ", se è prevista l'autentica"

2. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge sui referendum provinciali 2003 le parole: "siano stati depositati" sono sostituite dalle seguenti: "siano stati trasmessi".

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 11 della legge sui referendum provinciali 2003

1. L'articolo 11 della legge sui referendum provinciali 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Trattazione della richiesta e svolgimento del referendum

1. Entro novanta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 10, comma 4, la Giunta provinciale, in relazione alla richiesta contenuta nel quesito formulato ai sensi dell'articolo 7, può approvare una proposta di provvedimento amministrativo, oppure un disegno di legge da presentare al Consiglio provinciale. In caso contrario, dopo la scadenza di questo termine può essere indetto il referendum, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22.

2. La commissione consiliare competente conclude l'esame del disegno di legge entro centottanta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 10, comma 4. Alla trattazione del disegno di legge è invitato il comitato promotore. I componenti del comitato promotore partecipano alla discussione con le prerogative dei componenti della commissione, con l'esclusione del diritto di voto. Al termine della trattazione in commissione il comitato promotore può presentare una propria relazione, nel rispetto dei termini previsti per i consiglieri provinciali.

3. Il disegno di legge viene trasmesso all'aula, che lo tratta entro i successivi trenta giorni.

4. In caso di approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio provinciale la promulgazione è sospesa per cinque giorni, in attesa dell'espressione del parere del comitato promotore. In caso di parere favorevole il disegno di legge viene promulgato e la consultazione referendaria non si svolge.

5. Se il parere del comitato promotore è negativo o la trattazione del disegno di legge non si conclude nei termini stabiliti dal comma 3 si procede con la consultazione referendaria. Per il voto sono usate schede separate per il quesito del comitato promotore e per il disegno di legge. Se in ambo i casi i voti favorevoli superano quelli contrari all'approvazione della proposta è approvata la proposta che ottiene il maggior numero di voti.

6. Sulla proposta di provvedimento amministrativo formulata ai sensi del comma 1 viene acquisito il parere della commissione consiliare competente e, successivamente, del comitato promotore, che si esprime entro cinque giorni dalla richiesta. Se il comitato promotore esprime un parere favorevole sulla proposta questa può essere deliberata e la consultazione referendaria non si svolge. Se il parere è negativo o non sono osservati i termini stabiliti da quest'articolo si procede con la consultazione referendaria. Per il voto sono usate schede separate per il quesito del comitato promotore e per la proposta di provvedimento amministrativo. Se in ambo i casi i voti favorevoli superano quelli contrari all'adozione della proposta è adottata la proposta che ottiene il maggior numero di voti."

Art. 10

Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge sui referendum provinciali 2003

1. Dopo l'articolo 12 della legge sui referendum provinciali 2003 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis

Informazione

1. Fra il ventesimo e il quarantesimo giorno precedente la data stabilita per il voto la Provincia invia agli aventi diritto al voto un opuscolo contenente:

- a) l'indicazione del giorno in cui si svolge la votazione e gli orari di apertura dei seggi;
- b) una descrizione riassuntiva e facilmente comprensibile sul contenuto essenziale di ciascun quesito, e la sua completa formulazione;
- c) la posizione dei promotori e dei loro sostenitori, le posizioni contrarie, la posizione eventualmente assunta dai gruppi consiliari e dalla Giunta provinciale;
- d) un facsimile della scheda di voto;
- e) la descrizione delle modalità di votazione e di scrutinio.

2. L'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale costituisce un comitato per la produzione dell'opuscolo, composto in egual misura da rappresentanti di tutte le posizioni e tenendo in considerazione il comitato promotore e i gruppi consiliari non rappresentati in ufficio di presidenza. La presidenza del Consiglio provinciale garantisce a tutti eguali spazi per illustrare la loro posizione ai sensi del comma 2, lettera c).

3. Le consultazioni sono annunciate dalla Provincia facendo pubblicare avvisi nel Bollettino ufficiale della Regione, nelle sezioni del sito del Consiglio e della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione, negli organi d'informazione locali.

4. La Provincia finanzia la stampa e la distribuzione dell'opuscolo. Se è previsto il voto per corrispondenza l'opuscolo può essere inoltrato in un'unica busta assieme al materiale necessario all'esercizio del diritto di voto. Se è previsto il voto telematico gli elettori possono chiedere di ricevere l'opuscolo e il materiale per il voto tramite le tecnologie predisposte a questo scopo."

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 16 della legge sui referendum provinciali 2003

1. L'articolo 16 della legge sui referendum provinciali 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Attuazione del referendum

1. Il Presidente della Provincia promulga il disegno di legge approvato ai sensi dell'articolo 11, commi 4 e 5, o il disegno di legge sottoposto a referendum e approvato nel caso previsto dall'articolo 11, comma 1.

2. La proposta di provvedimento amministrativo adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 6, o sottoposta a referendum e adottata nel caso previsto dall'articolo 11, comma 1, è approvata dall'organo competente a farlo in base alla legge.

3. Se la proposta referendaria non è formulata come schema di disegno di legge o come proposta di atto amministrativo ed è approvata ai sensi dell'articolo 11, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati la Giunta o il Consiglio provinciale, secondo le rispettive competenze, adottano le iniziative e i provvedimenti necessari per attuare il referendum."

Art. 12

Modificazioni dell'articolo 19 della legge sui referendum provinciali 2003

1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 19 della legge sui referendum provinciali 2003 sono inserite le parole: "Il progetto di legge è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio provinciale nel testo presentato, accompagnato dagli emendamenti eventualmente approvati in commissione. I proponenti possono presentare al Presidente del Consiglio osservazioni sugli emendamenti fino alla relativa votazione."

2. Nel comma 8 dell'articolo 19 della legge sui referendum provinciali 2003 le parole: ", a condizione che alla consultazione abbia partecipato almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto" sono soppresse.

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 19 bis della legge sui referendum provinciali 2003

1. L'articolo 19 bis della legge sui referendum provinciali 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 19 bis Consultazioni

1. Il Consiglio provinciale, nel corso della discussione dei progetti di legge previsti dall'articolo 19 e dall'articolo 11, promuove la consultazione degli interessati. Gli interessati sono identificati, fra l'altro, pubblicando appositi inviti nelle sezioni dedicate alla partecipazione dei siti internet del Consiglio e della Giunta provinciale, mettendo a disposizione la documentazione che sta a fondamento della proposta. I resoconti delle consultazioni, che possono essere effettuate anche per via elettronica, e la relativa documentazione sono resi pubblici con modalità analoghe. I termini e i risultati delle consultazioni sono riassunti nelle relazioni che accompagnano gli atti."

Art. 14

Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge sui referendum provinciali 2003

1. Dopo l'articolo 22 della legge sui referendum provinciali 2003 è inserito il seguente:

"Art. 22 bis Voto per corrispondenza

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, in occasione dei referendum disciplinati da questa legge gli elettori possono esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza. A tal fine, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la votazione fanno pervenire un'apposita richiesta al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La richiesta è valida solo per la votazione per cui è presentata; una volta scaduto il termine di quarantacinque giorni non può essere ritirata. La richiesta può essere consegnata personalmente, inoltrata tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata e deve contenere, pena il suo rigetto, i dati anagrafici, il preciso indirizzo e la firma del richiedente.

2. Dopo il ricevimento della richiesta il comune trasmette all'indirizzo indicato dagli elettori, mediante raccomandata o con un mezzo di analoga affidabilità, un plico contenente:

- a) il documento di ammissione al voto in duplice copia. Il documento riporta i dati anagrafici dell'elettore e l'iscrizione nelle liste elettorali; il contenuto e la forma del documento sono stabiliti dalla struttura provinciale competente in materia elettorale;
- b) la scheda o le schede di voto;
- c) una busta piccola in cui inserire la scheda o le schede di voto dopo l'avvenuta espressione del voto;
- d) una busta grande riportante l'indirizzo dell'ufficio centrale circoscrizionale, da utilizzare per l'invio del documento di ammissione al voto e della busta piccola contenente la scheda o le schede di voto;
- e) un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto per corrispondenza.

3. Scaduto il termine prescritto per la presentazione della richiesta il comune forma l'elenco degli elettori che votano per corrispondenza e lo trasmette all'ufficio centrale circoscrizionale, per la formazione dell'apposita lista degli elettori che votano per corrispondenza. Il comune, inoltre, depenna i nominativi degli elettori in questione dalle liste dei votanti della relativa sezione.

4. Espresso il proprio voto sulla scheda, l'elettore che esercita il voto per corrispondenza introduce la scheda o le schede di voto nella busta o nelle buste piccole, che sigilla e inserisce nella

busta grande, in cui include una copia del documento di ammissione al voto, che comprova l'esercizio del diritto di voto. Quindi invia la busta grande, mediante raccomandata a carico del destinatario, all'ufficio centrale circoscrizionale, a cui questa deve pervenire entro e non oltre il venerdì antecedente il giorno della votazione. Il voto dev'essere espresso con una penna con inchiostro di colore nero o blu, pena la nullità della scheda.

5. L'ufficio centrale circoscrizionale verifica che il documento di ammissione al voto corrisponda alle indicazioni della lista prevista dal comma 3, introduce le buste piccole pervenute e contenenti le schede di voto in un'apposita urna sigillata, al cui interno le buste sono custodite fino alle operazioni disciplinate dal comma 6. Le buste piccole che contengono le schede non devono recare alcun segno di riconoscimento. Sono ammessi ad assistere alle operazioni disciplinate da questo comma i rappresentanti dei partiti o dei raggruppamenti politici designati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera g), della legge elettorale provinciale 2003.

6. L'ufficio centrale circoscrizionale consegna l'urna e la lista prevista dal comma 3 all'ufficio elettorale di sezione appositamente nominato presso il Comune di Trento per lo spoglio delle schede di voto per corrispondenza, nella composizione di cui all'articolo 39 della legge elettorale provinciale 2003. Se sono pervenute più di 5.000 schede sono predisposte tante urne e sono nominati tanti uffici elettorali di sezione per ogni multiplo di 5.000 o frazione eccedente.

7. L'ufficio elettorale di sezione è insediato entro le ore diciannove della giornata del voto e procede allo spoglio delle schede osservando, in quanto applicabile, la legge elettorale provinciale 2003. Alle operazioni sono presenti i rappresentanti di lista, se designati. Le buste pervenute all'ufficio centrale circoscrizionale dopo il termine stabilito dal comma 4 sono distrutte a cura della struttura provinciale competente in materia elettorale, che redige un apposito verbale."

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. Il periodo referendario dell'anno 2021, stabilito dall'articolo 22 della legge sui referendum provinciali 2003, è rinviato a una data compresa tra il 9 maggio e il 27 giugno 2021 oppure, a seconda della situazione epidemiologica da COVID-19, a una data compresa tra il 5 settembre e il 28 novembre 2021.

2. Se le condizioni epidemiologiche da COVID-19 persistono per tutto il corso del 2021 il periodo referendario può essere rinviato all'anno 2022 con decreto del Presidente della Provincia.

3. Con riferimento al procedimento referendario in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, i termini per la presentazione del disegno di legge previsto dall'articolo 11 della legge sui referendum provinciali 2003, come sostituito dalla presente legge, sono calcolati a partire dal giorno di entrata in vigore di quest'ultima legge.

Art. 16

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 4 - comma 5 -, 9 e 13, previste nell'importo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede integrando per i medesimi anni gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi anni gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti al comma 1, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

3. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli altri articoli di questa legge provvede il Consiglio provinciale con il suo bilancio.